



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11

Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.it

barge@pec.comune.barge.cn.it

1

LOTTO E FURTO

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In provincia di Cuneo, comune di BARGE nei fabbricati di proprietà e/o in uso al Contraente si assicurano a Primo rischio assoluto:

€ 50.000 sopra macchinario, attrezzatura e arredamento, comprese macchine per ufficio in genere di qualsiasi tipo, ivi compresi i beni artistici di valore singolo non superiore a € 10.000,00;

€ 5.000,00 per valori ovunque riposti

€ 5.000,00 sopra guasti cagionati dai ladri.

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

ASSICURATO:	l'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'Assicurazione ed a cui spettano diritti derivanti dal contratto
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
FURTO:	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di
sinistro POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose assicurate, senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile
RAPINA:	la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
SCIPPO:	la sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene

SCOPERTO: la percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice

VALORE INTERO: l'assicurazione della totalità del valore delle cose assicurate

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con rinuncia cioè all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.:

- a) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà del Comune di Barge - di seguito denominato Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione
- b) DENARO, TITOLI e VALORI in genere di proprietà della Amministrazione o di terzi:
 - b1) riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili
 - b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici

b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

FURTO, come definito dall'art. 624 del Codice

Penale

FURTO con

scasso

RAPINA, come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate

ESTORSIONE, come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati:

per riparare i guasti ai locali, agli infissi (interni ed esterni) ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00 per ciascun sinistro

a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo di danno risarcibile per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di € 25.000,00 per sinistro.

Art. 7 - Efficacia e limitazioni della garanzia

La garanzia furto è operante:

per i beni di cui all'art. 6, unicamente qualora gli stessi siano posti entro locali od immobili di proprietà dell'Amministrazione od in uso alla stessa;

per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, quali ad esempio i certificatori automatici, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna della apparecchiatura; e, per i beni lett. a), se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante: scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, o congegni elettronici via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

2) Per il denaro, titoli e valori di cui all'art. 1 lett. b3), la garanzia è estesa al:

FURTO avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto

FURTO con scasso

FURTO con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ma è operante unicamente:

dalle ore 5 alle ore 21

per le persone di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

Art. 8 - Somme assicurate e Reintegro

Gli importi indicati in "DESCRIZIONE DEL RISCHIO" rappresentano il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri

liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Art. 9 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 10 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Amministrazione provvederà

a:

darne avviso per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato entro quindici giorni dall'evento o da quando ne è venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria

fornire alla Società entro i 30 giorni successivi all'evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché trasmettere una copia della denuncia fatta all'Autorità

denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire (se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società) la procedura di ammortamento

adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Amministrazione sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.

Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o – se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tener conto del degrado di vetustà, stato di conservazione e uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo all'applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Art. 12 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Amministrazione non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Amministrazione ha facoltà di conservare la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Amministrazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

Art. 13 - Costituzione del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati nella "DESCRIZIONE DEL RISCHIO".

Art. 14 - Pagamento del premio - Termini di rispetto e proroga del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 15 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 17 - Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R..

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 18 - Durata del contratto

La presente polizza decorre dalle ore 24,00 del 31.12.2019 e scadrà alle ore 24,00 del 31.12.2022. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza del 31.12.2022. Si conviene inoltre che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo. Il Comune di Barge, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di novanta giorni dopo la scadenza se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla società mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Art. 19 - Coassicurazione e Delega

Se l'assicurazione è ripartita in quote di partecipazione, ciascuna Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria .

Art. 20 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 21 Clausola Broker

Il Contraente dichiara che per la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto si avvale di broker in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni in esecuzione di apposito mandato di brokeraggio. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto del Contraente - dal broker che verrà comunicato. Pertanto ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente al sopraccitato intermediario e anche ai fini del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 del C.C. si intenderà come ricevuto dalla Società. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 C.C. Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Art. 24 Interpretazione del contratto

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

SITUAZIONE SINISTRI: NON VI SONO SINISTRI DA SEGNALARE